

Prefazione

Da anni, ormai, è un bollettino di guerra: gli incidenti che si verificano sulle strade sono numerosi e spesso molto gravi. Incidenti che potrebbero essere, se non del tutto evitati, quantomeno ridotti nel numero, se si osservassero le norme in materia di circolazione stradale.

Dalle statistiche pubblicate in periodici qualificati si apprende che la guida in stato di ebbrezza, associata alla velocità e alla generale imprudenza dei conducenti, produce più vittime di una guerra.

In questo libro, scritto da due autori esperti nella materia della circolazione stradale, con riferimento sia alle violazioni al codice della strada che alle conseguenze che ne discendono, si coglie un aspetto molto interessante. L'opera non si prefigge solo l'intento di indicare agli utenti della strada come evitare le sanzioni previste dalla legge, ma soprattutto di insegnare loro che l'agire con prudenza è conveniente per tutti, anche per se stessi.

Gli autori, infatti, pongono l'accento sulla norma fondamentale del codice della strada: la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Da tanto discende l'obbligo degli utenti della strada di comportarsi, durante la guida, con la massima attenzione e prudenza.

Il volume è anche corredato di un ricco repertorio giurisprudenziale e di un formulario che offrono al lettore una guida preziosa allorché lo stesso intenda agire nei confronti di sanzioni ritenute ingiustamente irrogate.

Tuttavia, se da un lato la conoscenza delle norme è necessaria, dall'altro la stessa non è sufficiente, essendovi un altro fondamentale aspetto sul quale va concentrata l'attenzione: l'educazione stradale.

Il volume, dunque, oltre ad essere un tradizionale "manuale", è anche un'opera che si prefigge l'arduo disegno di educare gli utenti della strada a comportarsi civilmente durante la guida, con una funzione – così è stata definita dagli stessi autori – *lato sensu* "pedagogica".

PIERO LEANZA

Parte Prima

***Sistema sanzionatorio
degli illeciti amministrativi***

Capitolo I

Principi generali

SOMMARIO: Premessa. – 1. Principio di legalità (o di riserva di legge). – 2. Principio di determinatezza (o di tassatività). – 3. Divieto di analogia. – 4. Principio di irretroattività. – 5. Presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa: capacità di intendere e di volere. – 6. Elemento soggettivo. – 7. Cause di esclusione della responsabilità. – 8. Principio di solidarietà. – 8.1. Concorso di persone. – 9. Concorso di violazioni. – 9.1. Concorso formale. – 9.2. Concorso materiale. – 9.3. Continuazione. – 10. Reiterazione delle violazioni. – 11. Principio di specialità. – *Approfondimenti.*

Premessa

La complessità dei rapporti che quotidianamente vengono ad intrecciarsi tra i consociati ha obbligato lo Stato a provvedere alla loro disciplina con norme che, a volte, risultano particolarmente afflittive. Tale necessità è evidente, oltre che sotto il profilo penale, nei rapporti commerciali, nella disciplina della circolazione delle persone e dei beni economici e dei servizi, nei trasporti di qualsiasi tipo, nella regolamentazione della circolazione stradale.

L'intento del legislatore è quello di tutelare le legittime aspettative dei cittadini, garantendo loro la tutela necessaria in ordine a possibili abusi da parte di alcuni a danno degli altri.

Per quanto concerne la circolazione stradale è evidente la preoccupazione dello Stato di salvaguardare la salute dei cittadini che può essere posta in pericolo da comportamenti inadeguati e/o addirittura in palese violazione dei precetti di legge.

Le sanzioni che sono previste per l'inosservanza delle leggi sono di diversa natura e intensità.

Le leggi penali contengono divieti che lo Stato considera fondamentali per il vivere civile, per cui le sanzioni previste in caso di disobbedienza assumono forme e misura proporzionalmente adeguate alla gravità delle violazioni commesse.

Le sanzioni amministrative, fondamentali al fine di evitare turbative al vivere civile, sono considerate quali *pene in senso tecnico*, differenti dalle sanzioni penali per il loro grado di afflittività sia materiale che morale.

Le differenze di fondo tra i due tipi di sanzioni possono così riassumersi:

a) la sanzione penale si caratterizza, oltre che per intensità, per il profilo etico-sociale cui viene relegato l'autore del reato;

b) la sanzione amministrativa, a causa degli interessi che si presumono lesi, viene irrogata dall'Autorità amministrativa e non produce gravi conseguenze di ordine etico-sociale nei confronti dell'autore della violazione.

Secondo Delpino (*Diritto Penale, Parte generale*, 2010), le sanzioni penali sono delle “**pene vere e proprie**” irrogate dal giudice penale mediante il processo, mentre le sanzioni amministrative sono quelle comminate dall'Autorità Amministrativa nelle ipotesi di illecito amministrativo e solo eccezionalmente dal giudice nelle ipotesi di connessione tra reato e illecito amministrativo.

Comunque, la normativa in materia di sanzioni amministrative non si sottrae all'osservanza dei principi propri del diritto penale.

La legge fondamentale per la disciplina degli illeciti amministrativi è la legge 24 novembre 1981, n. 689, alla quale occorre far riferimento anche per le violazioni al codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Ed è proprio nella legge n. 689/1981 che si rinvengono i principi informatori della materia che, in gran parte, vengono mutuati dal sistema penale.

1. Principio di legalità (o di riserva di legge)

L'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, statuisce: “*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.*”

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Si tratta, come può facilmente intuirsi, del principio di legalità secondo il quale le sanzioni amministrative, e, quindi, anche quelle conseguenti a infrazioni al codice della strada, non possono essere irrogate se non in base a una legge in vigore al momento della commissione del fatto sanzionato. L'art. 14 delle preleggi (*Applicazione delle leggi penali ed eccezionali*) dispone: “*Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.*

Ne consegue che la potestà di individuare le fattispecie sanzionabili è riservata alla legge.

Altre fonti non esistono.

Tuttavia, è possibile che la stessa legge preveda, specialmente in una materia caratterizzata da un elevato tecnicismo, che la Pubblica Amministrazione possa emanare decreti contenenti prescrizioni particolareggiate nel rispetto, ovviamente, dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge stessa. Secondo l'insegnamento della

Cassazione, infatti, è possibile l'integrazione del precetto legislativo attraverso l'introduzione di norme subprimarie

allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario pertanto rinviare a provvedimenti amministrativi che siano espressione di una discrezionalità tecnica, purché ovviamente venga circoscritto l'ambito entro cui tale discrezionalità possa operare, risolvendosi altrimenti in arbitrio un tale intervento in quanto privo di un sufficiente collegamento con la norma primaria [Cass. n. 936/2005, in *Giust. civ. Mass.*, 2005].

Ne segue che l'eventuale tentativo di introdurre con provvedimenti amministrativi, attraverso un'interpretazione estensiva o attraverso l'analogia, nuove ipotesi di violazioni va doverosamente disatteso dal giudice.

È escluso, quindi, che una circolare ministeriale esplicativa possa estendere l'applicazione della sanzione a condotte non punite dalla legge della quale pretende costituire attuazione.

Al riguardo particolarmente precise sono le statuizioni della Cassazione, secondo la quale

Le circolari amministrative – contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori – sono atti meramente interni della p.a., che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione: ciò, a maggior ragione, in materia di sanzioni amministrative ove vige il principio di legalità di cui all'art. 1, l. n. 689/1981, sicché deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l'applicazione della sanzione ad una condotta non prevista dalla legge della quale essa pretende di costituire applicazione [Cass. civ., sez. II, n. 11826/2007].

Ovviamente, alle Regioni, che sono dotate del potere legislativo, è riconosciuta la potestà di prevedere sanzioni amministrative nelle materie di loro competenza.

Rispetto alla legislazione regionale, è stato correttamente osservato che l'operatività della riserva di legge fissata dall'art. 1 sia piena. Infatti, alla disposizione dettata dall'art. 1 (così come per altri dei principi delineati nella Sezione I della legge n. 689/1981) deve essere riconosciuto il carattere di "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", vincolanti per l'esercizio della potestà legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. Anzi, per quanto sin qui esposto, si deve riconoscere alla disposizione dettata dall'art. 1 il rango di "principio generale dell'ordinamento", con la conseguenza che ad essa devono attenersi anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, nell'esercizio di potestà legislative primarie. L'art. 1 della legge n. 689/1981 incide pertanto sulla potestà legislativa regionale negli stessi termini in cui l'art. 25 comma 2° Cost. vincola il legislatore statale (in materia penale). In diversi termini,

quanto detto a proposito della riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali, dato che al legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, spetta definire e sanzionare gli illeciti amministrativi, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (Corte cost. n. 350 del 1991; successivamente, nel senso che il riparto di competenze tra Stato e Regioni ricalca quello nella materia cui le sanzioni si riferiscono, Corte cost. n. 115 del 1995 e n. 28 del 1996).

Solo con legge formale, dunque, le Regioni potranno delineare fattispecie sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative. Lo spazio lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva "tendenzialmente assoluta" di legge: sia rispetto alla normativa regionale precedente alla legge n. 689/1981, sia rispetto alla normativa regionale successiva, le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulla individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione [Cass. n. 1696/2005, in *Giust. civ. Mass.*, 2005].

2. Principio di determinatezza (o di tassatività)

Corollario del principio della riserva di legge è il principio della determinatezza per il quale la norma (di legge) sanzionatrice deve contenere una descrizione puntuale della fattispecie di violazione e delle sanzioni conseguenti, in modo tale da impedire qualsiasi arbitrio da parte sia del potere esecutivo sia del potere giurisdizionale.

Una descrizione vaga della norma sanzionatrice, oltre a rivelarsi di difficile comprensione da parte dei suoi destinatari, potrebbe prestarsi a interpretazioni così estensive da tradirne lo spirito, con gravi conseguenze sulla certezza del diritto.

3. Divieto di analogia

Per effetto dei principi di legalità e di determinatezza è posto il divieto di analogia (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

L'analogia è uno dei procedimenti per l'interpretazione della legge. Quando il caso sottoposto all'esame del giudice non rientra in nessuna delle ipotesi astratte descritte dal legislatore si può ricorrere all'analogia, che, come è noto, è il procedimento attraverso il quale si applicano a una fattispecie non disciplinata espressamente dalla legge le disposizioni disciplinanti casi simili (*analogia legis*) o, altrimenti, desunte dai principi generali del diritto (*analogia iuris*).

L'analogia, ammessa in materia civile, è vietata sia in materia penale sia in materia sanzionatoria per l'espresso divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla

legge in generale: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Ne consegue il divieto di estendere la portata, tramite l’analogia, delle norme che prevedono sanzioni amministrative.

4. Principio di irretroattività

Corollario degli enunciati principi di legalità e di determinatezza è il principio di irretroattività, in virtù del quale nessuno può essere punito con sanzione amministrativa in conseguenza di un fatto che non era considerato *illecito* dalla legge vigente al momento della sua commissione.

L’art. 2, comma 4, c.p. introduce un principio fondamentale: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” (*favor rei*).

Si discute in dottrina sulla possibilità di estendere tale principio nel sistema sanzionatorio amministrativo.

Secondo alcuni Autori, pur considerando l’ingiustizia in base alla quale un soggetto verrebbe punito con la sanzione amministrativa più grave di quella prevista dalla norma sopravvenuta, il principio del *favor rei* non può essere applicato nell’ipotesi di illecito amministrativo solamente perché si tratterebbe di una precisa scelta del legislatore convinto di “dover evitare una completa assimilazione dell’illecito amministrativo a quello penale” (P. Cerbo, *Le sanzioni amministrative*, Giuffrè, Milano, 1999).

Secondo la giurisprudenza

In tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni; pertanto, la disposizione dell’art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, è applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2001 [Cass. civ. n. 24111/2014; Cass. civ. n. 1105/2012].

Conforme è il Consiglio di Stato:

In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 l. 689/81) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall'art. 2 c.p.; pertanto è legittima la sanzione della decurtazione di 20 punti della patente di guida irrogate per eccesso di velocità in ragione della disciplina anteriore al 1 agosto 2003, non rilevando che a decorrere dall'1 agosto 2003 sia entrata in vigore la disposizione che ha limitato a dieci punti la sanzione della decurtazione per tale infrazione e ne ha reso applicabile la disposizione ai soli titolari di patenti rilasciate a decorrere dall'1 ottobre 2003" [Cons. Stato, sez. VI, n. 3497/2010, in *Foro amm. CDS*, 2010].

La non estensibilità del principio del *favor rei* alle sanzioni amministrative ha trovato il consenso anche della Corte Costituzionale che ha statuito:

Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le q.l.c. dell'art. 1 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689, e dell'art. 7 comma 12 d.lg. 8 novembre 1997 n. 389, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative (pecuniarie) diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento, in quanto non vi è disparità di trattamento in caso di violazioni analoghe commesse in tempi diversi e soggette ad una disciplina diversa pur applicata ad una stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, giacché, a ritenere il contrario ogni legge sarebbe immodificabile oppure tutte le leggi dovrebbero sempre valere retroattivamente, mentre la sottoposizione di fatti commessi in tempi diversi a discipline differenziate è semplicemente la conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, principio che non può ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale sopra richiamato" [Corte cost. n. 140/2002, in *Giur. cost.*, 2002].

5. Presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa: capacità di intendere e di volere

L'art. 2 della legge n. 689/1981 dispone: "*Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.*

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Scaturisce dalle statuizioni dell'art. 2 che, per aversi illecito amministrativo, occorre che vi sia un nesso psichico tra il fatto sanzionato e il suo autore. Alla stregua del diritto penale non vi può essere sanzione amministrativa senza responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto sanzionato. In altre parole, se presupposto della colpevolezza è l'imputabilità, non può ritenersi responsabile del fatto illecito chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento della sua commissione. A meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato come sarebbe nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

La responsabilità è personale; pertanto non si può rispondere per fatto altrui.

Tuttavia, per fatto commesso dal minore risponde direttamente, per *culpa in vigilando*, colui che è tenuto alla sua sorveglianza:

Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace *ex lege*, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma 6, cod. strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa" [Cass. civ. n. 21881/2009, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2010].

Analogo discorso deve farsi nei confronti di coloro la cui condotta trasgressiva sia stata determinata da incapacità di intendere e di volere.

Chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace potrà fornire la prova liberatoria dimostrando, ad esempio, di

aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata [Cass. civ. n. 20322/2005].

Corollario del principio della responsabilità personale è la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria (art. 7 della legge n. 689/1981 e art. 199 CdS).

Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui al d.lg. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità [Cass. civ. n. 15067/2008].

Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

6. Elemento soggettivo

L'art. 3 della legge n. 689/1981 recita: *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.*

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.

Il principio posto dall'art. 3, legge n. 689/1981, secondo il quale, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, esclude la necessità da parte dell'Amministrazione della dimostrazione in concreto del dolo o della colpa; spetta, quindi, al presunto autore dell'illecito fornire la prova di aver agito senza colpa per la presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare in lui un convincimento incolpevole della liceità del suo operato.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689 del 1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa. Di guisa che ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale,

in tema di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso [Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2011, n. 3719].

Da quanto fin qui detto si evince che la responsabilità per l'illecito è personale, per cui nessuno può essere chiamato a rispondere per fatto altrui. Anche chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace risponde per colpa diretta (*culpa in vigilando* e/o per *culpa in educando*), in quanto risponde per fatto proprio anche il genitore del minore che ha commesso il fatto sanzionato, a meno che non provi di non averlo potuto impedire.

L'art. 2 l. n. 689 del 1981, configura una responsabilità diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore, responsabile diretto e colpevole, per "culpa in vigilando" e/o per culpa in educando (colpa presunta, salva la prova liberatoria consentita dal trascritto art. 2); né il genitore può addurre quale esimente della responsabilità, la circostanza di non coabitare con il figlio minore (nella specie, per avvenuta separazione coniugale), essendo comunque egli tenuto alla sorveglianza su di lui, quale genitore del medesimo [GdP Bari 5 settembre 2009].

L'errore cui fa riferimento l'art. 3 viene in rilievo solo se si tratti di errore sul fatto, con esclusione, quindi, dell'errore di diritto:

In tema di illecito amministrativo, l'*error iuris*, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p.), viene in rilievo soltanto a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge" [Cass. civ. n. 10621/2010, in *Giust. civ. Mass.*, 2010].

Anche la buona fede (non, quindi, la negligenza o la dabbenaggine) può costituire motivo di esclusione dalla responsabilità,

quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione [Cass. civ. n. 23019/2009, in *Giust. civ. Mass.*, 2009].